Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **145.**

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983, n. 146.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 4 maggio 1983, n. 145, recante scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e la semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

I comizi per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di martedì 12 luglio 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983, n, 147.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3: « Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise »;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29: « Norme per la elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282: « Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 4

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1981	Quoziente: 184.965		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.479.031	24	39.871	24
Valle d'Aosta	112.353	—	—	(*) 1
Lombardia	8.891.652	48	13.332	48
Trentino-Alto Adige	873.413	—	—	(*) 7
Veneto	4.345.047	23	90.852	23
Friuli-Venezia Giulia .	1.233.984	6	124.194	(**) 7
Liguria	1.807.893	9	143.208	(**) 10
Emilia-Romagna	3.957.513	21	73.248	21
Toscana .	3.581.051	19	66.716	19
Umbria	807.552	—	—	(*) 7
Marche	1.412.404	7	117.649	(**) 8
Lazio	5.001.684	27	7.629	27
Abruzzi	1.217.791	6	108.001	(**) 7
Molise	328.371	—	—	(*) 2
Campania	5.463.134	29	99.149	(**) 30
Puglia	3.871.617	20	172.317	(**) 21
Basilicata	610.186	—	—	(*) 7
Calabria .	2.061.182	11	26.567	11
Sicilia	4.906.878	26	97.788	26
Sardegna	1.594.175	8	114.455	(**) 9
	56.556.911	284	1.294.976	315

N.B. — Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono stati assegnati in esecuzione dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale *27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 184.965 per il riparto proporzionale,* di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali è stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1983, n. 148.

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 26 giugno 1983;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 25 marzo 1983, n. 95, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 7 aprile 1983, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 25 ottobre 1981;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1983

PERTINI

ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 5

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO		Popolazione 1981	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.249.095	36	17.303	36
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.229.936	13	(*) 62.900	14
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.807.893	20	12.453	20
IV	Milano-Pavia	4.531.003	50	42.403	50
V	Como-Sondrio-Varese	1.738.045	19	32.377	19
VI	Brescia-Bergamo	1.913.210	21	27.998	21
VII	Mantova-Cremona	709.394	7	(*) 80.990	8
VIII	Trento-Bolzano	873.413	9	(*) 65.465	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.565.338	28	(*) 51.722	29
X	Venezia-Treviso	1.559.374	17	33.250	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone	1.170.678	13	3.642	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.269.476	25	25.176	25
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.688.037	18	(*) 72.141	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.467.008	16	30.656	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.324.863	14	(*) 68.055	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	789.180	8	(*) 71.004	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.412.404	15	(*) 65.824	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	950.346	10	(*) 52.626	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.858.890	54	11.202	54
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.217.791	13	(*) 50.755	14
XXI	Campobasso-Isernia	328.371	3	(*) 59.055	4
XXII	Napoli-Caserta	3.726.191	41	(*) 45.539	42
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.736.943	19	31.275	19
XXIV	Bari-Foggia	2.146.222	23	(*) 81.466	24
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.725.395	19	19.727	19
XXVI	Potenza-Matera	610.186	6	(*) 71.554	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	2.061.182	22	(*) 86.198	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.535.114	28	21.498	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.371.764	26	37.692	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.594.175	17	(*) 68.051	18
XXXI	Valle d'Aosta	112.353	1	22.581	1
XXXII	Trieste	283.641	3	14.325	3
	Totali .	56.556.911	614	1.436.903	630

N.B. — Sono contraddistinti con asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al collegio.

Visto, *il Ministro dell'interno*
ROGNONI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1983.

Elevazione della competenza per materia della dogana principale di Pozzallo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto l'art. 9, secondo comma, del suddetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di procedere alla elevazione della competenza per materia della dogana di Pozzallo dal punto 4 al punto 2 della tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per materia della dogana principale di Pozzallo, dipendente dalla circoscrizione doganale di Siracusa, è elevata dal punto 4 al punto 2 della tabella *C* allegata al decreto ministeriale 18 dicembre 1972.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2677)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 aprile 1983.

Abilitazione all'ufficio di sanità marittima di Salerno al rilascio dei certificati di esenzione della derattizzazione delle navi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Considerata la necessità che l'ufficio di sanità marittima di Salerno venga abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento della sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio di sanità marittima di Salerno è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 22 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2733)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 aprile 1983.

Sessione ordinaria di aprile 1983 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonché la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con la legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1983 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 3.000, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data e il luogo di nascita;
la cittadinanza;
la residenza;
il godimento dei diritti politici;
il numero di codice fiscale (previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784).

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande, debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonché le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data (giorno, mese ed anno) di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2.400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo XI, cap. 3525 (« contributi degli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 362

(2729)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste, ad estendere l'attività assicurativa diretta nel ramo credito.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 recante disposizioni in merito alla determinazione della riserva premi e della riserva sinistri nei rami credito e cauzione;

Vista la domanda in data 18 luglio 1980 della S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività a tutti i rischi del ramo credito;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Vista, altresì, la successiva documentazione integrativa trasmessa in relazione alle disposizioni impartite con il citato decreto ministeriale in data 23 maggio 1981 nonché con la circolare ministeriale n. 474 dell'8 ottobre 1981;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1983;

Decreta:

La S.p.a. Lloyd Adriatico, con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa diretta a tutti i rischi del ramo credito.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2679)

DECRETO 27 aprile 1983.

Riconoscimento dell'idoneità dei certificati di conformità per il rum proveniente da Cuba.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 465, che ha sostituito l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e che dispone che le acqueviti importate debbono possedere i requisiti prescritti per quelle prodotte e in Italia e che i requisiti debbono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto ministeriale;

Considerato che le autorità cubane hanno comunicato che l'organismo abilitato a rilasciare i suddetti certificati per il rum prodotto a Cuba è il CENICA - Centro Nacional de Inspecciòn de la Calidad;

Decreta:

Art. 1.

I certificati rilasciati dal CENICA - Centro Nacional de Inspecciòn de la Calidad, sono idonei ad attestare la rispondenza del rum cubano ai requisiti prescritti

dalla legge 7 dicembre 1951 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019;

Art. 2.

I certificati di cui all'articolo precedente debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome della ditta produttrice e dell'esportatore e loro sede;

nome e sede del destinatario in Italia;

marca e numero dei colli;

numero delle bottiglie o dei recipienti;

contenuto complessivo espresso in litri anidri;

attestazione che il rum possiede i requisiti stabiliti dalle disposizioni italiane anche sotto il profilo igienico-sanitario ed in particolare quelli stabiliti dai decreti ministeriali 19 luglio 1969 e 4 gennaio 1973 concernenti le tolleranze normali sulla composizione delle acquaviti e che non contiene alcool di sintesi;

attestazione, nel caso di rum puro, che il prodotto è stato invecchiato almeno tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

(2730)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 maggio 1983.
Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119 relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il decreto 5 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1983, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con cui sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1983, n. 130, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che per l'anno finanziario 1983 fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1983 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie	L	L.	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo articolo e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni;

b) oggetto statutario comprendente una o più delle attività indicate nella lettera *a*) dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, tra cui, comunque, la compravendita di titoli pubblici o privati.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale 91, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

E' fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione comportante la perdita dei suddetti requisiti.

Nel predetto albo sono iscritte d'ufficio le società finanziarie di cui all'albo istituito presso il servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione dall'albo del servizio di vigilanza comporta la cancellazione d'ufficio da quello istituito ai fini della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle società interessate che posseggono i requisiti di cui al primo comma la richiesta, per concorrere all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, di iscrizione nel relativo albo con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Art 5.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere la indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Nei casi di cui ai citati articoli, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 6.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in una unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, Roma. Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente debbono essere consegnate all'apposito sportello, all'uopo istituito, presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 14 e 15.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 8.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 9.

E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 14, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 18 nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 15 e seguenti.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi

« cedola interessi » che non hanno più corso ed a produrre in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi viene autorizzata dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Con i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1, possono essere ammesse a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 13.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dello erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 14.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota della assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima e i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

E' consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 15.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

In tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 16.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 15, può anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17.

L'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 16, lettera *a*), vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 15 nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera *b*), nei limiti in cui quest'ultima lo consente. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dello art. 14.

Art. 18.

Le offerte di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui allo art. 16, lettere *a*) e *b*), rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato a cinque centesimi di lira per difetto o per eccesso secondo che esistano frazioni di cifra non superiori o superiori a centesimi due e cinquanta e può essere maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dello art. 15, le offerte di cui all'art. 16 risultate aggiudicatarie vengono regolate al prezzo base di collocamento indicato nei decreti di cui all'art. 1 maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, viene reso noto per ciascuna emissione il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 19.

Nei casi di cui agli articoli 15 e 16 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare

il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte rimaste aggiudicatarie.

Art. 20.

Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui buoni ordinari del Tesoro è costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento è costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.

Art. 21.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dai successivi decreti ministeriali di modifica in data 9 e 29 marzo e 5 agosto 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 71, 90 e 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1983
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 18

(2771)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 899/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 288/82 per quanto concerne la descrizione dei prodotti parzialmente soggetti a restrizioni quantitative nazionali.

Pubblicato nel n. L 103 *del* 21 *aprile* 1983.

(98/C)

Regolamento (CEE) n. 900/83 della commissione, del 18 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 901/83 della commissione, del 18 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 902/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 903/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di aprile 1983 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 904/83 della commissione, del 18 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 866/83 della commissione, del 13 aprile 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 95 del 14 aprile 1983.

Pubblicati nel n. L 100 *del* 19 *aprile* 1983.

(99/C)

Regolamento (CEE) n. 905/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2940/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sul p-xylene (paraxylene) originario di Portorico, degli Stati Uniti d'America e delle Isole Vergini degli Stati Uniti.

Regolamento (CEE) n. 906/83 del Consiglio, del 18 aprile 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2761/81 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'o-xilene (ortoxilene) originario di Portorico e degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 907/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 908/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 909/83 della commissione, del 18 aprile 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 910/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77, relativi alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico destinato all'alimentazione degli animali diversi dai vitelli giovani.

Regolamento (CEE) n. 911/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che aggiunge ulteriori misure transitorie al regolamento (CEE) n. 789/83 in relazione alle misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 912/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 913/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 914/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 915/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 916/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 917/83 della commissione, del 19 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 20 *aprile* 1983

(100/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione del collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Con decreto 2 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1983, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 172 è stato costituito, per il triennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984 il collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633 per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all'opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa.

(2741)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento, al Consorzio nazionale per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala, dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione tipica « Mozzarella di Bufala ».

Con decreto 21 marzo 1983 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico di vigilanza, di cui all'art. 7 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è affidato per il formaggio a denominazione tipica « Mozzarella di Bufala », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 dell'11 febbraio 1980, al Consorzio nazionale per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala.

(2751)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riv SKF Industria con sede legale in Torino, stabilimento in Airasca (Torino), Pinerolo (Torino), Villar Perosa (Torino), sede centrale in Torino, magazzino Airasca (Torino), stabilimento Massa Carrara, magazzino Firenze, stabilimento Cassino, magazzino Roma, stabilimento e magazzino Bari, magazzino Genova, magazzino Cinisello Balsamo (Milano); è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riv SKF S.p.a. Officine di Villar Perosa con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori con sede in Milano, stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata all'11 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori sede di Milano e stabilimento di Milano Lambrate, è prolungata all'11 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento salariale ai lavoratori interessati.

(2744)

Proroga del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Fiume Veneto.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Fiume Veneto (Pordenone), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la proroga all'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(2743)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Ricostituzione della Commissione nazionale del libro

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 è stata ricostituita la Commissione nazionale del libro. Restano confermati i compiti consultivi, di studio, di proposta e di coordinamento nel campo dell'editoria libraria e delle riviste di cultura previsti nella precedente normativa.

In particolare la Commissione dovrà esaminare e proporre provvedimenti ed iniziative atti a favorire la produzione, la distribuzione e la lettura del libro e delle riviste di cultura.

La Commissione nazionale del libro, che opera nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Di essa fanno parte:

il direttore generale per gli affari generali amministrativi e del personale, il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni librari e le istituzioni culturali, il direttore della divisione editoria, in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

un funzionario in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale per l'informazione, editoria e proprietà letteraria;

otto funzionari in rappresentanza, rispettivamente del Ministero per gli affari esteri; del Ministero del tesoro; del Ministero delle finanze; del Ministero della pubblica istruzione; del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; del Ministero per il commercio estero; dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: editori di libri; librai; scrittori; lavoratori poligrafici; industrie grafiche; stampa periodica; giornalisti;

tre esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso la divisione editoria della Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale.

(2742)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 2 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1466,95	1466,95	1467,20	1466,95	—	1461,50	1467,05	1466,95	1466,95	—
Marco germanico .	594,40	594,40	594,70	594,40	—	594,40	594,42	594,40	594,40	—
Franco francese	198,24	198,24	198,20	198,24	—	198,20	198,20	198,24	198,24	—
Fiorino olandese .	528,87	528,87	529 —	528,87	—	528,15	528,90	528,87	528,87	—
Franco belga .	29,90	29,90	29,88	29,90	—	29,90	29,91	29,90	29,90	—
Lira sterlina	2295,85	2295,85	2295 —	2295,85	—	2281,70	2296,90	2295,85	2295,85	—
Lira irlandese	1877 —	1877 —	1878 —	1877 —	—	1876,60	1877,50	1877 —	1877 —	—
Corona danese	167,32	167,32	167,30	167,32	—	167,30	167,335	167,32	167,32	—
E.C.U. .	1347,81	1347,81	—	1347,81	—	1345,90	1347,81	1347,81	1347,81	—
Dollaro canadese	1198,40	1198,40	1198 —	1198,40	—	1193,25	1198,60	1198,40	1198,40	—
Yen giapponese .	6,173	6,173	6,17	6,173	—	6,150	6,171	6,173	6,173	—
Franco svizzero .	708,63	708,63	708,35	708,63	—	707,75	708,50	708,63	708,63	—
Scellino austriaco .	84,468	84,468	84,50	84,468	—	84,430	84,47	84,468	84,648	—
Corona norvegese .	206,24	206,24	206,25	206,24	—	205,72	206,25	206,24	206,24	—
Corona svedese .	195,51	195,51	195,60	195,51	—	195 —	195,51	195,51	195,51	—
FIM	269,53	269,53	269,25	269,53	—	268,80	269,40	269,53	269,53	—
Escudo portoghese	14,80	14,80	14,88	14,80	—	14,65	15,10	14,80	14,80	—
Peseta spagnola	10,693	10,693	10,70	10,693	—	10,690	10,693	10,693	10,693	—

Media dei titoli del 2 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 . . .	97,950
» 5,50% » » 1969-84 .	93,250
» 6% » » 1970-85 .	93,200
» 6% » » 1971-86 .	87,950
» 6% » » 1972-87 .	78,875
» 9% » » 1975-90 .	75,750
» 9% » » 1976-91 .	73,500
» 10% » » 1977-92 .	76,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	75,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,425
» » » » 1-10-1981/83 .	100,250
» » » » 1-11-1981/83 .	100,425
» » » » 1-12-1981/83 .	100,375
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 . .	99,550
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,900
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,250
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,775
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,550
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99,125
» » » » 1- 8-1982/84 . .	98,925
» » » » 1- 9-1982/84 . .	99,025
» » » » 1- 1-1982/86 . .	99,300
» » » » 1- 3-1982/86 . .	99,800
» » » » 1- 5-1982/86 . .	99,950
» » » » 1- 6-1982/86 . .	98,200
» » » » 1- 7-1982/86 . .	99,200
» » » » 1- 8-1982/86 . .	99,300
» » » » 1- 9-1982/86 . .	98,950
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983	100,075
» » » 12% 1-10-1983	97,400
» » » 12% 1- 1-1984	96,150
» » » 12% 1- 4-1984	95,325
» » » 18% 1- 4-1984	100,325
» » » 12% 1-10-1984	92,850
» » Nov. 12% 1-10-1987	83,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1467 —
Marco germanico .	594,41
Franco francese	198,22
Fiorino olandese .	528,885
Franco belga .	29,905
Lira sterlina .	2296,375
Lira irlandese	1877,25
Corona danese .	167,327
E.C.U.	1347,81
Dollaro canadese .	1198,50
Yen giapponese	6,172
Franco svizzero .	708,565
Scellino austriaco .	84,469
Corona norvegese .	206,245
Corona svedese .	195,51
FIM	269,465
Escudo portoghese	14,95
Peseta spagnola	10,693

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1462,950	1462,950	1463 —	1462,950	—	1465 —	1463,050	1462,950	1462,950	—
Marco germanico	595,290	595,290	595,20	595,290	—	594,40	595,260	595,290	595,290	—
Franco francese	197,800	197,800	198,15	197,800	—	198,20	197,980	197,800	197,800	—
Fiorino olandese	529,880	529,880	530 —	529,880	—	528,80	529,650	529,880	529,880	—
Franco belga	29,876	29,876	29,88	29,876	—	29,90	29,872	29,876	29,876	—
Lira sterlina	2311 —	2311 —	2311,50	2311 —	—	2311,85	2311 —	2311 —	2311 —	—
Lira irlandese	1882,500	1882,500	1880 —	1882,500	—	1877,20	1882 —	1882,500	1882,500	—
Corona danese	167,300	167,300	167,50	167,300	—	167,20	167,300	167,300	167,300	—
E.C.U.	1349,610	1349,610	—	1349,610	—	1347,80	1349,610	1349,610	1349,610	—
Dollaro canadese	1194,500	1194,500	1194 —	1194,500	—	1198,55	1195 —	1194,500	1194,500	—
Yen giapponese	6,177	6,177	6,17	6,177	—	6,173	6,176	6,177	6,177	
Franco svizzero	708,460	708,460	708,35	708,460	—	708,60	708,430	708,460	708,460	—
Scellino austriaco	84,628	84,628	84,60	84,628	—	84,475	84,650	84,628	84,628	—
Corona norvegese	206,350	206,350	206,38	206,350	—	206,30	206,370	206,350	206,350	—
Corona svedese	195,390	195,390	195,60	195,390	—	195,52	195,450	195,390	195,390	—
FIM	269,800	269,800	269,75	269,800	—	269,52	269,890	269,800	269,800	—
Escudo portoghese	14,820	14,820	14,84	14,820	—	14,80	14,800	14,820	14,820	—
Peseta spagnola	10,707	10,707	10,71	10,707	—	10,690	10,712	10,707	10,707	—

Media dei titoli del 3 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,950
» 5,50 % » » 1969-84	93,250
» 6 % » » 1970-85	93,200
» 6 % » » 1971-86	87,950
» 6 % » » 1972-87	78,875
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,500
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	75,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,200
» » » » 1- 9-1981/83	100,425
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,425
» » » » 1-12-1981/83	100,300
» » » » 1- 3-1981/84	99,925
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	99,450
» » » » 1- 1-1982/84	99,900
» » » » 1- 3-1982/84	99,925
» » » » 1- 5-1982/84	99,775
» » » » 1- 6-1982/84	99,450
» » » » 1- 7-1982/84	98,750
» » » » 1- 8-1982/84	99 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1982/86	99,900
» » » » 1- 3-1982/86	99,500
» » » » 1- 5-1982/86	99,900
» » » » 1- 6-1982/86	99,350
» » » » 1- 7-1982/86	99,250
» » » » 1- 8-1982/86	99,300
» » » » 1- 9-1982/86	99,150
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,075
» » » 12 % 1-10-1983	97,400
» » » 12 % 1- 1-1984	96,150
» » » 12 % 1- 4-1984	95,325
» » » 18 % 1- 4-1984	100,225
» » » 12 % 1-10-1984	92,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1463 —
Marco germanico	595,275
Franco francese	197,890
Fiorino olandese	529,765
Franco belga	29,874
Lira sterlina	2311 —
Lira irlandese	1882,250
Corona danese	167,300
E.C.U.	1349,610
Dollaro canadese	1194,750
Yen giapponese	6,176
Franco svizzero	708,445
Scellino austriaco	84,639
Corona norvegese	206,360
Corona svedese	195,420
FIM	269,845
Escudo portoghese	14,810
Peseta spagnola	10,709

MINISTERO DEL TESORO

Conferma del presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 il prof. Giannino Parravicini è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

(2778)

Nomina del presidente del Banco di Napoli

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 il prof. Luigi Coccioli è stato nominato presidente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

(2779)

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 l'avv. Giuseppe Di Vagno è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

(2780)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Total-Col

Con decreto ministeriale 11 aprile 1983 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 maggio 1982 all'impresa ICI - Solplant S.p.a., in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, del presidio sanitario denominato Total-Col già registrato al n. 4786.

(2531)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Provvedimenti diretti all'attuazione del piano d'intervento sull'Etna. (Ordinanza n. 3 U.L. F.P.C.)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 1983, con la quale si è ritenuto che il Ministro per il coordinamento della protezione civile abbia facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari alle attività di previsione e prevenzione delle calamità naturali, ivi compresi quelli finalizzati alla istituzione dei presidi occorrenti agli interventi volti alla prevenzione e alla riduzione dei rischi vulcanici, sismici, bradisismici e comunque connessi ad eventi eccezionali, non escluso ogni provvedimento necessario a interventi diretti su colate laviche, ad opere di ingegneria finalizzate alla salvaguardia di abitati, nonché quant'altro possa ritenere necessario per prevenire danni a persone o cose ovvero ridurne l'entità;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella medesima seduta, esaminato il piano di intervento sull'Etna proposto dal Ministro per il coordinamento della protezione civile sulla base delle indicazioni formulate dal comitato scientifico per gli interventi sull'Etna, sul quale si è avuto il consenso dei rappresentanti della regione Sicilia, dell'Amministrazione provinciale di Catania e dei comuni interessati e valutata l'utilità dell'intervento medesimo, consideratone anche il valore scientifico di sperimentazione, ha manifestato il proprio assenso alla realizzazione dello stesso;

Ritenuto, pertanto, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile può adottare tutti i provvedimenti diretti all'attuazione del citato piano, utilizzando personale di amministrazioni pubbliche, uomini e mezzi delle forze armate e della pubblica sicurezza avvalendosi dell'opera di scienziati e tecnici, anche stranieri, nonché porre in essere gli opportuni interventi economici, direttamente o delegando funzionari dello Stato o della regione, committendo le opere necessarie nelle forme suggerite dall'urgenza e disponendo occupazioni anche preordinate all'espropriazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Quanto in premessa forma parte integrante della presente ordinanza.

Al fine di ridurre i rischi connessi all'eruzione dell'Etna in corso e di acquisire utili elementi di prevenzione del rischio vulcanico è disposta l'apertura di uno o più canali di deviazione della colata lavica intorno alla quota di circa 2150 metri, la costruzione di sbarramenti o deviatori a «pennelli» o «repellenti», in conformità al piano già predisposto o alle varianti che potranno essere apportate al medesimo sulla base delle indicazioni del comitato scientifico per gli interventi sull'Etna di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il comitato scientifico per gli interventi sull'Etna, istituito con atto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dato in Catania il 28 aprile 1983, costituito dal comitato esecutivo della commissione grandi rischi integrato da docenti universitari e ricercatori, ha la funzione di coadiuvare il Ministro per il coordinamento della protezione civile nella individuazione dei compiti di prevenzione per fronteggiare le eruzioni vulcaniche dell'Etna, di proporre e formulare pareri sui piani d'intervento intesi alla riduzione dei rischi, di acquisire ed utilizzare le conoscenze scientifiche e tecniche relative alle esperienze maturate in occasione degli interventi adottati, in collaborazione con il C.N.R. e l'Università di Catania, di prospettare variazioni del piano d'intervento e di aggiornarne gli elementi di fattibilità, di controllare la rispondenza dell'esecuzione alle previsioni dei piani approvati.

E' altresì funzione del comitato scientifico per gli interventi sull'Etna svolgere qualsiasi altra attività, connessa al suo ruolo scientifico, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile riterrà di affidare ad esso.

Art. 3.

Il comitato di consulenza amministrativa, istituito con atto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, dato in Catania il 28 aprile 1983, ha la funzione di formulare i pareri necessari alla migliore gestione degli interventi relativi alla eruzione in corso, di verificare la rispondenza, nella fase esecutiva, del piano d'intervento al consenso espresso dalla regione Sicilia e dagli enti locali, di operare presso gli enti e le amministrazioni interessate al fine di rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

E' istituito il comitato tecnico-amministrativo, deputato a svolgere attività di consulenza e ad esprimere pareri al Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero ai suoi delegati, in merito a tutte le opere o attività svolte in attuazione

del piano di intervento per l'Etna e delle eventuali variazioni al medesimo apportate in conformità a quanto disposto dal precedente art. 1.

Nelle materie di cui alla presente ordinanza, il parere reso dal comitato tecnico-amministrativo deve intendersi sostitutivo di qualsivoglia parere richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Per la stipula degli atti, dei contratti e delle convenzioni comunque necessarie per l'attuazione del piano d'intervento di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente ordinanza il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo avvalersi di uno o più delegati, che opereranno acquisendo il preventivo parere del comitato di cui all'art. 4.

Ove l'urgenza non consenta l'acquisizione preventiva del parere esso sarà richiesto immediatamente dopo la stipula dell'atto.

In favore dei delegati di cui al presente articolo possono essere istituiti fondi di dotazione.

Art. 6.

Al piano d'intervento di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente ordinanza presiedono il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il presidente della regione Sicilia ed il rettore dell'Università di Catania.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile serba il potere di avocare a sè qualsiasi funzione, l'alta vigilanza e il controllo su ogni attività, che può esercitare anche a mezzo di suo delegato.

Art. 7.

L'onere finanziario di cui alla presente ordinanza, che sarà quantificato con successivo provvedimento, farà carico sul Fondo per la protezione civile di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

Art. 8.

La presente ordinanza, di cui viene disposta la pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana e della regione Sicilia, ha effetto a decorrere dal 27 aprile 1983.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(2761)

Attuazione dell'ordinanza n. 3 U.L. F.P.C. del 2 maggio 1983. (Ordinanza n. 18 F.P.C.)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la propria ordinanza n. 3 U.L. - F.P.C. del 2 maggio 1983;

Ritenuta l'opportunità di ulteriori disposizioni per la sua attuazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle vigenti disposizioni;

Dispone:

Art. 1.

Il comitato scientifico è composto da:

Ippolito prof. Felice;
Cristofolini prof. Renato;
Barberi prof. Franco;
Cucuzza Silvestri prof. Salvatore;
Gavarini prof. Carlo;
Romano dott. Romolo;
Sbacchi prof. Amedeo;
Villari prof. Letterio.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Enrico Giorgetti, segretario della commissione grandi rischi.

Art. 2.

Il comitato di consulenza è composto da:

il rappresentante della regione Sicilia;
il presidente dell'amministrazione provinciale di Catania;
i sindaci dei comuni di Paternò, Nicolosi e Belpasso;
il vice prefetto - capo di gabinetto della prefettura di Catania.

Il comitato potrà essere integrato da funzionari statali e regionali che saranno individuati con successivo provvedimento.

Art. 3.

Il comitato tecnico-amministrativo è composto da:

Caragozzo ing. Antonino, capo del genio civile di Catania;
Casamichele dott. Santo, primo referendario della Corte dei conti;
Messineo avv. Salvatore, avvocato dello Stato;
Motta ing. prof. Fortunato, professore associato di tecnica delle costruzioni dell'Università di Catania;
Sansone ing. Ignazio, ingegnere capo del distretto minerario di Catania.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario designato dal prefetto di Catania.

Art. 4.

Il prefetto di Catania, dott. Francesco Abatelli è delegato a stipulare i contratti e le convenzioni necessarie per le opere occorrenti all'attuazione del piano d'intervento di cui al secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3 U.L. F.P.C. del 2 maggio 1983, adottando preferibilmente le forme della concessione e del contratto fiduciario con clausole di compenso condizionato all'entità dell'effettiva prestazione, salvo le spese generali.

E' altresì delegato all'approvazione di progetti esecutivi e alla nomina di uno o più direttori di lavori.

Il prefetto di Catania dott. Francesco Abatelli è autorizzato a provvedere ai rimborsi delle spese e ai pagamenti in acconto e, occorrendo, anche a saldo per le opere e per le prestazioni di opera con il fondo di dotazione costituito a suo favore.

Art. 5.

Al consigliere della Corte dei conti, dott. Gustavo Schiavello, capo dell'ufficio legislativo e consigliere giuridico è attribuita la delega ai rapporti con le autorità politiche ed accademiche ed i poteri locali, ai compiti di coordinamento, vigilanza e controllo, che non siano esercitati direttamente dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 6.

Le competenze e indennità spettanti ai componenti degli organi collegiali, ai delegati ed ai funzionari di cui alla presente ordinanza saranno liquidate con successivo provvedimento in relazione alle attività effettivamente espletate.

Art. 7.

La presente ordinanza, di cui viene disposta la pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana e della regione Sicilia, ha effetto a decorrere dal 27 aprile 1983.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(2762)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale - Soc. coop. a r.l.

Con deliberazione 6 aprile 1983, n. 1651, la giunta regionale ha nominato il dott. Ezio Raber, nato a Tolmezzo il 28 aprile 1954, residente a Ovaro (Udine), frazione Cludinicco, 6, commissario liquidatore del « Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale », Soc. coop. a r.l., a Tolmezzo, in sostituzione del rag. Ezio Pravisano, che non ha accettato l'incarico conferitogli con deliberazione del 21 dicembre 1982, n. 6037.

(2621)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di ottantasei impiegati civili alla settima qualifica funzionale di Ministeri vari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, si da notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sarà affisso, a far data dal 5 maggio 1983, lo elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 5 gennaio 1983, con l'indicazione, per ciascuno della data e della sede del colloquio (via Robilant, 11 - presso piazzale Ponte Milvio).

Il termine per la presentazione dei certificati di cui all'art. 6 del bando, scade il 25 maggio 1983.

(2769)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici, da assegnare al laboratorio di batteriologia e micologia medica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 4 e del 13 dicembre 1982;

Vista la deliberazione n. 5/c allegata al verbale n. 72 del 21 dicembre 1982 del comitato amministrativo del predetto Istituto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di batteriologia e micologia medica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabite.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite,

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonchè il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco deve essere firmato dal candidato.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti cinque.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche, fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare a cura della commissione esaminatrice), fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: batteriologia generale;

seconda prova scritta: traduzione in italiano di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche batteriologiche di laboratorio;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 giugno 1983 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1983.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i candidati che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto apposito invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità. Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dall'assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina ad assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 215

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . e residente dal (*a*) . . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . . via . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di batteriologia e micologia medica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . c.a.p. . . via . n. . . numero telefonico .

Data, .

Firma (*f*) .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2627)

Errata-corrige al decreto ministeriale 4 febbraio 1983: Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di tossicologia applicata). (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 97 del 9 aprile 1983).

All'art. 3, lettera *b*), del decreto citato in epigrafe, ove è detto: « diploma di laurea *in chimica industriale* o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o medicina e chirurgia o scienze biologiche, conseguito presso una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea; », leggasi: « diploma di laurea *in chimica o chimica industriale* o chimica e tecnologia farmaceutiche o farmacia o medicina e chirurgia o scienze biologiche, conseguito presso una Università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea; ».

(2757)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973.

Sul supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 51 e 52, volume primo e volume secondo, parte II, atti amministrativi, del 18-25 dicembre 1980 è stato pubblicato il secondo gruppo delle graduatorie dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1973. Detto supplemento è stato di recente distribuito alle dipendenti scuole ed istituti.

(2719)

Rinvio delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, già fissate per i giorni 21-22 aprile 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, già fissate per i giorni 20-21 aprile 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 25 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 26 maggio 1983, ore 10.

(2703)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 66, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova 1° giugno 1983, ore 9,30.

(2701)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, istituto di matematica, facoltà di ingegneria, via Claudio n. 21, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 maggio 1983, ore 9.

(2702)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 15 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 138, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di architettura, viale G. D'Annunzio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 1° giugno 1983, ore 9.

(2700)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 15, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di scienza politica, secondo il seguente calendario: via Laura, 48, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 31 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 1° giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 39, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di magistero, via del Parione n. 7, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

(2699)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. **11.**

Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito del piano regionale integrato dei trasporti

Il piano regionale integrato dei trasporti, di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, riguarda altresì:

a) ai porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;

b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;

c) i porti ed approdi turistici marittimi;

d) i porti e gli approdi della navigazione interna.

Art. 2.

Disciplina della zona portuale

Il piano regolatore generale comunale o il programma di fabbricazione, anche a mezzo di varianti specifiche, delimita e disciplina la zona portuale ricadente nell'ambito del territorio di competenza in conformità alle direttive vincolanti di cui al piano integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45.

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Programma di finanziamenti.* — La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dal 1° aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relative al rimborso da parte di comuni e province delle spese stesse.

La giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.

I contributi regionali possono essere concessi ai comuni interessati o loro consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di enti pubblici ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente:

« Art. 9 - *Destinazione degli interventi finanziari.* — La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:

a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonchè studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;

b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera *a*) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera *a*), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;

d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effosori e di servizio, a proprio totale carico;

e) l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;

f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali ».

Art. 5.

Delega ai comuni sedi di porti regionali

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono delegate ai comuni di Cattolica, Cesenatico, Comacchio, Goro e Rimini per i porti regionali ricadenti nei rispettivi territori, le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della presente legge. Dette funzioni possono essere gestite dai comuni stessi anche in forma associata; a tali gestioni i comuni possono associare le province e il comitato circondariale di Rimini.

Art. 6.

Programma delle opere portuali

Gli articoli 10 ,11, 12 e 13 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Le province ed il comitato circondariale di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.

Il predetto programma è corredato, per gli interventi di cui al precedente art. 9, lettere *b*) ed *f*), dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva del progetto comprensiva, tra l'altro, del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.

I comuni e i loro consorzi presentano alle province ed al comitato di Rimini gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno.

Ai comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti — e relative eventuali varianti — dei lavori impianti ed attrezzature di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.

Negli altri porti ed approdi, i comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi, e relative eventuali varianti, per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.

I comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico-amministrativi.

L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la giunta regionale, o l'assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.

L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della legge regionale 7 luglio 1977, n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.

La utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:

a) fino al 20 per cento: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;

b) fino al 70 per cento: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;

c) fino al 10 per cento: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati ».

Art. 7.

Commissario regionale "ad acta"

L'art .20 della legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente articolo:

« In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può disporre un congruo termine per l'adozione del provvedimento; decorso il quale, la giunta stessa nomina un commissario per il compimento dell'atto ».

Art. 8.

Costruzione di nuovi porti in pendenza del P.R.I.T.

L'art. 29 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente articolo:

« Fino alla data dell'approvazione da parte del consiglio regionale del piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la giunta regionale ed il comune interessato, sentita la provincia e su conforme parere della competente commissione consiliare ».

Art. 9.

Classificazione portuale in pendenza del P.R.I.T.

L'art. 30 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, è sostituito dal seguente articolo:

« Il consiglio regionale, prima dell'approvazione del piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45, potrà, su proposta della giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumono un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali.

La giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i comuni, le province e il comitato circondariale di Rimini, in quanto territorialmente interessati ».

Art. 10.

Norme abrogate

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 28 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19.

Art. 11.

Norma transitoria

Il comitato circondariale di Rimini ed i comitati comprensoriali continuano ad esercitare le funzioni amministrative agli stessi attribuite ai sensi delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 5, limitatamente alle opere dai medesimi appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 marzo 1983

TURCI

(1931)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831220)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle specialità medicinali.	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.